



COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
Provincia di Padova

**REGOLAMENTO
PER LA GESTIONE DELLE AREE
ADIBITE A ORTI SOCIALI**

approvato con atto di C.C. n. 23 del 23.05.2002
modificato con atto di C.C. n. 60 del 26.11.2003
modificato con atto di C.C. n. 5 del 28.01.2015

in vigore dal 28 gennaio 2015

COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ

REGOLAMENTO **PER LA GESTIONE DELLE AREE ADIBITE A ORTI SOCIALI**

(approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 28.01.2015)

Art. 1 **Finalità**

Allo scopo di favorire le possibilità di aggregazione dei cittadini residenti nel Comune di Ponte San Nicolò ed il loro inserimento nella vita sociale del territorio, vengono assegnati in comodato, previa richiesta scritta, piccoli lotti di terreno di proprietà comunale da adibire ad orti e giardinaggio ricreativo.

Dette coltivazioni ortive non hanno scopo di lucro, forniscono prodotti da destinare al consumo familiare, permettono un sano impiego del tempo libero, facilitano occasioni di incontro per iniziative ricreative, culturali e sociali, favoriscono il recupero di un rapporto diretto e attivo con la terra, la natura e la trasmissione di conoscenze e tecniche naturali di coltivazione.

Art. 2 **Compiti del Comune**

Sono a carico dell'ente locale:

- a) l'individuazione, l'orientamento e la suddivisione delle aree in lotti minimi corrispondenti a quelli tipici locali;
- b) la sistemazione iniziale dell'area: livellatura, aratura e fresatura;
- c) l'installazione di eventuali prefabbricati da adibire a ricoveri attrezzi collettivi;
- d) la recinzione dell'area;
- e) lo scavo dei pozzi artesiani per l'irrigazione, con relative pompe;
- f) la piantumazione di siepi e alberi per l'equilibrio biologico;
- g) l'installazione di una bacheca per gli avvisi adiacente al prefabbricato;
- h) la formazione delle graduatorie dei richiedenti l'assegnazione delle aree;
- i) sfalcio delle servitù e degli spazi comuni non adibiti a orti sociali (n. 5 interventi annui);
- j) la consegna, ad ogni assegnatario, delle chiavi di accesso all'area e del ricovero attrezzi.

Art. 3 **Impegni dell'assegnatario**

Ciascun assegnatario si impegna a:

- a) non concedere ad altri, sotto nessuna forma, l'utilizzo del terreno assegnato;
- b) usare per l'irrigazione solo acqua proveniente dai pozzi artesiani;
- c) mantenere l'orto assegnato in uno stato decoroso;
- d) non tenere animali di qualsiasi specie;
- e) tenere puliti da erbacce e altro i passaggi;
- f) non costruire baracche o altre costruzioni ed utilizzare solo i servizi collettivi messi a disposizione dal Comune;
- g) rispettare il regolamento approvato dal Consiglio Comunale, ed attenersi alle disposizioni dell'Amministrazione Comunale;
- h) non consegnare le chiavi di accesso all'area e del ricovero attrezzi a terzi, salvo espressa autorizzazione del Comune;
- i) non coltivare piante proibite dalla legge;

- j) non utilizzare prodotti chimici ma sostituire:
 - diserbanti e antiparassitari con macerati vegetali;
 - concimi chimici con fertilizzanti ottenuti per compostaggio di resti vegetali;
- k) utilizzare tecniche di coltivazione naturale o biologica o biodinamica, che valorizzino la fertilità del suolo con la rotazione delle colture;
- l) non vendere i prodotti ottenuti a terzi, ma destinarli al consumo familiare;
- m) munirsi, per la coltivazione, di un'attrezzatura personale (vanghe, foraterra, ...), che potrà essere custodita nel ricovero attrezzi;
- n) consentire la libera circolazione pedonale lungo i passaggi;
- o) non dare molestia al vicinato;
- p) comunicare tempestivamente un'eventuale rinuncia totale o parziale all'utilizzo dell'orto assegnato;
- q) riconsegnare le chiavi con urgenza a fine concessione o dopo la rinuncia totale all'orto assegnato;
- r) utilizzare contenitori di compostaggio per il riciclo dei resti vegetali;
- s) provvedere al pagamento della tariffa annua di utilizzo entro quindici giorni dall'avvenuta scelta del lotto; per l'anno successivo a quello di assegnazione il pagamento dovrà essere effettuato entro il 31 dicembre dell'anno precedente;
- t) non coltivare le aree non assegnate;
- u) non modificare/eliminare le delimitazioni dei lotti.

Art. 4 **Aree destinate ad orti sociali**

Le aree destinate ad orti sociali sono individuate dai preposti uffici comunali, che le delimiteranno e stabiliranno il numero degli orti da assegnare.

Art. 5 **Dimensioni e superfici standard di ogni orto**

Ogni orto avrà le dimensioni di 40 mq. (8,00 x 5,00 metri).

Oltre ai singoli orti con i relativi passaggi, all'interno dell'area sono ricavati spazi sociali comuni per:

- i passaggi pedonali di accesso agli orti;
- il ricovero degli attrezzi e le aree comuni;
- eventuali contenitori di compostaggio a servizio degli orti.

Art. 6 **Requisiti per richiedere un orto sociale**

Per poter richiedere l'assegnazione di un orto sociale è necessario, oltre alla residenza nel Comune di Ponte San Nicolò:

- a) non avere ottenuto per sé o per altro componente del nucleo familiare un altro orto sociale;
- b) non essere proprietari o comproprietari o usufruttuari o affittuari di terreni coltivabili siti nel Comune di Ponte San Nicolò o limitrofi;
 - oppure
 - essere proprietari di un "terreno indisponibile alla coltivazione" come nel caso del verde condominiale;
 - oppure
 - essere proprietari, comproprietari, usufruttuari di un piccolo terreno tale da non consentire di ricavare uno spazio utile e sufficiente per un orto e comunque non superiore a mq. 100.

Art. 7

Pubblicazione del bando di assegnazione aree

La concessione degli orti ha durata biennale, con decorrenza dal 1° gennaio e scadenza al 31 dicembre dell'anno successivo a quello di assegnazione.

Entro il 30 settembre dell'anno di scadenza della concessione, sarà pubblicato il bando di assegnazione degli orti sociali.

Art. 8

Domande di assegnazione

Le domande di assegnazione secondo il bando di cui all'art. 7 devono essere inoltrate al Comune entro il 31 ottobre dell'anno di scadenza del bando.

Il possesso dei requisiti indicati all'art. 6 deve essere certificato all'atto della domanda, anche mediante autocertificazione in cui il richiedente dichiara quanto sopra esposto.

Nel caso di dichiarazione non veritiera, oltre alle sanzioni previste per legge, l'interessato sarà escluso dalla concessione delle aree e decade dall'eventuale concessione già conseguita.

Art. 9

Graduatorie

La graduatoria dei richiedenti, accertato che sussistano tutte le condizioni previste nel presente regolamento, sarà articolata secondo il seguente ordine di precedenza:

- a) persone con disabilità di età inferiore ai 65 anni compiuti nell'anno di assegnazione dell'orto;
- b) pensionati titolari di pensione minima;
- c) pensionati di età maggiore o uguale a 60 (sessanta) compiuti nell'anno di assegnazione dell'orto;
- d) disoccupati e cassaintegrati;
- e) pensionati di età inferiore ai 60 anni;
- f) giovani (fino all'età di 28 anni);
- g) cittadini non appartenenti alle precedenti categorie;
- h) cittadini il cui coniuge non convivente o i cui figli, o generi, nuore e genitori non conviventi siano già assegnatari.

Per persone con disabilità si intendono i cittadini cui sia stata riconosciuta un'invalidità civile almeno pari al 45% ai sensi del D.Lgs. 23.11.1988, n. 509 o la cui disabilità sia stata riconosciuta ai sensi della Legge 05.02.1992, n. 104, art. 3.

A parità di condizione in una delle categorie sociali sopraelencate, si seguirà l'ordine di anzianità.

I cittadini che presentano richiesta dopo aver ottenuto nel corso del biennio precedente l'assegnazione di un orto vengono collocati in fondo alla graduatoria della propria categoria.

Art. 10

Pubblicazione delle graduatorie

La graduatoria di assegnazione degli orti é di validità biennale e si intende aperta per l'attingimento dei richiedenti nel corso dei due anni in caso di rinuncia da parte di qualche assegnatario.

La graduatoria provvisoria sarà pubblicata entro il 30 novembre. Eventuali ricorsi dovranno essere rivolti al Responsabile del Settore competente e presentati entro 7 (sette) giorni dalla pubblicazione della stessa. La graduatoria definitiva viene approvata dal competente ufficio e pubblicata entro il successivo 20 dicembre.

Art. 11

Regime delle concessioni

Coloro i quali faranno domanda fuori dei tempi stabiliti dal bando per l'assegnazione degli orti, verranno inseriti in coda alla graduatoria di assegnazione secondo l'ordine di arrivo al protocollo.

Gli orti liberi per qualsiasi causa verranno assegnati a quanti sono utilmente inseriti in detta graduatoria.

Gli ortaggi che matureranno dopo la scadenza della concessione non saranno oggetto di rimborso spese al concessionario che ha effettuato la semina.

Le richieste pervenute fuori dai tempi stabiliti dal bando in presenza di appezzamenti disponibili ed una volta esaurita la graduatoria verranno soddisfatte entro 45 giorni dalla presentazione della domanda.

Art. 12 **Assegnazione degli orti**

L'Amministrazione Comunale assegnerà gli orti, secondo quanto previsto nel presente regolamento, in base alla graduatoria definitiva a partire dal giorno successivo alla sua pubblicazione.

Art. 13 **Assegnazione degli orti nel corso di validità della graduatoria**

Le assegnazioni effettuate nel periodo di validità della graduatoria avranno durata fino alla scadenza della graduatoria stessa.

Art. 14 **Rinunce**

Eventuali rinunce ad assegnazioni dovranno essere presentate tempestivamente e per iscritto in modo tale da consentire all'Amministrazione Comunale di disporre degli orti resisi così disponibili per le nuove assegnazioni.

Art. 15 **Revoca e sanzioni**

Il Comune si riserva la facoltà di revocare le concessioni in qualsiasi momento, qualora ciò risulti necessario nel pubblico interesse. In tal caso verrà dato ai concessionari un congruo preavviso, senza indennizzo dei frutti eventualmente pendenti.

In particolare il Comune provvede alla revoca della concessione qualora accerti, anche a seguito di segnalazione, il mancato utilizzo dell'orto assegnato. In tal caso il Comune solleciterà formalmente il concessionario a provvedere al ripristino dello stato di decoro dell'appezzamento assegnato. Qualora l'assegnatario non provveda dopo il secondo sollecito, si provvederà alla revoca.

Il Comune si riserva inoltre la facoltà, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale, di revocare le concessioni nei casi di non rispetto delle norme contenute nel presente regolamento ed in particolare di quanto previsto al precedente art. 3. Anche in tal caso non ci sarà indennizzo per i frutti pendenti.

Dalla data di revoca della concessione dell'orto, si estingue ogni diritto del concessionario sui frutti.

Art. 16 **Tariffe**

La tariffa annua per l'utilizzo degli orti viene stabilita dalla Giunta Comunale con apposite deliberazioni, assicurando che:

- Ai cittadini appartenenti alle categorie indicate alle lettere a), b), c), d) e) ed f) di cui all'art. 9 venga applicata una tariffa agevolata rispetto a quella prevista a carico dei cittadini rientranti nella categoria g) del medesimo articolo;
- Ai soggetti appartenenti alla categoria h) di cui all'art. 9 venga applicata la tariffa prevista per la propria categoria di appartenenza;
- Qualora il periodo di concessione sia inferiore ad un anno, la tariffa sia proporzionale alla durata effettiva della concessione rapportata ai mesi (le frazioni di mese si computano come mese intero).

Il pagamento deve essere effettuato alle scadenze indicate al precedente art. 3, lettera s).

La ricevuta del pagamento va consegnata all'ufficio competente.

Art. 17

Modifica al regolamento

Le modifiche al regolamento sono attuate dall'Amministrazione Comunale, anche su proposta degli assegnatari.

Art. 18

Responsabilità per danni a persone o cose

L'Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità per eventuali infortuni o danni a persone o cose all'interno degli orti sociali in relazione all'attività svolta negli stessi da parte degli assegnatari e all'uso di attrezzi e strumenti per la coltivazione.

Art. 19

Facoltà del Comune

Il Comune si riserva la facoltà di espletare i propri compiti anche attraverso affidamento ad altri soggetti quali cooperative, associazioni, ecc.

Art. 20

Norma transitoria

I cittadini assegnatari che non siano in possesso dei requisiti indicati all'art. 6 del testo risultante a seguito delle modifiche apportate dal Consiglio Comunale dovranno restituire l'orto avuto in assegnazione dopo il raccolto dei frutti delle colture in atto ed in ogni caso entro due mesi dalla data di modifica del presente regolamento. Qualora non vi provvedano entro tale scadenza decadono comunque dalla concessione.

REGOLAMENTO
PER LA GESTIONE DELLE AREE ADIBITE A ORTI SOCIALI

INDICE

Art. 1 Finalità	1
Art. 2 Compiti del Comune	1
Art. 3 Impegni dell'assegnatario	1
Art. 4 Aree destinate ad orti sociali.....	2
Art. 5 Dimensioni e superfici standard di ogni orto	2
Art. 6 Requisiti per richiedere un orto sociale.....	2
Art. 7 Pubblicazione del bando di assegnazione aree	3
Art. 8 Domande di assegnazione.....	3
Art. 9 Graduatorie	3
Art. 10 Pubblicazione delle graduatorie.....	3
Art. 11 Regime delle concessioni.....	3
Art. 12 Assegnazione degli orti.....	4
Art. 13 Assegnazione degli orti nel corso di validità della graduatoria	4
Art. 14 Rinunce	4
Art. 15 Revoca e sanzioni	4
Art. 16 Tariffe	4
Art. 17 Modifica al regolamento	5
Art. 18 Responsabilità per danni a persone o cose.....	5
Art. 19 Facoltà del Comune	5
Art. 20 Norma transitoria	5